



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Termini per contestare la busta paga

Autore: Redazione | 08/02/2018



La prescrizione per le differenze sulla retribuzione e gli errori presenti nel cedolino. Quanto tempo ha il dipendente per pretendere i crediti?

Dopo un mese di lavoro è finalmente arrivato il **cedolino della busta paga**. Lo stipendio ti verrà versato direttamente in banca, ma nel frattempo vuoi dare uno

sguardo ai conteggi fatti dall'azienda, cosa che di solito non fai quasi mai, limitandoti a controllare l'accredito sul conto corrente. Con sorpresa ti accorgi però che, da un'indagine analitica di quelle che sono le voci riportate all'interno della busta paga, non sono state considerate alcune ore di straordinario che mensilmente fai e, in più, ci sono degli importi inferiori rispetto a quello che prevede il contratto collettivo. Sei così andato a riprendere tutti i cedolini degli scorsi mesi e ti sei accorto che l'errore risale a più di un anno fa. A questo punto, vorresti segnalare la questione all'azienda e, nel timore che questa possa controbattere sostenendo che ormai, almeno per il passato, sei in ritardo per qualsiasi rettifica, ti chiedi quali siano i **termini per contestare la busta paga**. In questo articolo cercheremo di darti una spiegazione semplice e chiara: ti illustreremo **quanto tempo c'è per contestare le differenze retributive** eventualmente riscontrate sui cedolini e quali sono i diritti del lavoratore dipendente.

La questione sulla **contestazione della busta paga** è strettamente connessa al problema della **prescrizione dei crediti di lavoro**, ossia al tempo che ha il dipendente per rivendicare le differenze retributive vantate e non corrisposte. **Cosa sono le differenze retributive?** Si tratta di tutti quegli importi che non sono stati corrisposti mensilmente o annualmente al lavoratore pur avendone diritto per legge o per contratto collettivo. È una «[differenza retributiva](#)» non solo lo stipendio maturato e non versato, ma anche quello pagato in misura ridotta rispetto a quanto prevede il Contratto collettivo o rispetto alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente; lo sono le ferie non godute e non monetizzate o gli straordinari non calcolati o calcolati in modo errato; lo sono gli incrementi salariali per promozioni, le tredicesime e le quattordicesime, i permessi retribuiti, le ex festività, ecc.

Non avresti problemi, probabilmente, se la busta paga riportasse gli importi corretti ma poi questi non ti vengono versati sul conto: in tal caso avresti una prova scritta e documentale (appunto la busta paga) dell'inadempimento dell'azienda. Nel tuo caso, però, l'errore è a monte, ossia nei conteggi che, inevitabilmente, vengono riportati in modo sbagliato sul cedolino. Quindi, prima ancora di contestare il mancato accredito, devi far rilevare tale errore. Come si fa, ma soprattutto **quanto tempo hai per contestare la busta paga?**

Il datore di lavoro si considera inadempiente nel momento stesso in cui il dipendente matura il diritto alla retribuzione e questa non viene regolarmente

onorata. La legge stabilisce, però, dei termini per far valere il diritto di credito (cosiddetta «prescrizione») e a questa regola non si sottraggono neanche i lavoratori dipendenti. Anche questi devono far valere le loro pretese entro il **termine di prescrizione** stabilito dalla legge per contestare il mancato pagamento (totale o parziale) della busta paga. Pertanto, la soluzione al quesito relativo ai **termini di contestazione della busta paga** si risolve stabilendo quali sono i **termini di prescrizione dei diritti economici del lavoratore dipendente**. Eccoli qui di seguito elencati (leggi anche [La prescrizione dei diritti del lavoratore](#)).

I **crediti relativi alla retribuzione** si prescrivono in **5 anni**. Il che vuol dire che il dipendente ha cinque anni per contestare gli eventuali errori presenti in busta paga. La contestazione andrà presentata con una raccomandata con avviso di ricevimento o con la posta elettronica certificata.

Sono quindi soggetti a prescrizione cinquenne i seguenti crediti:

- la retribuzione ordinaria,
- il compenso per lavoro straordinario,
- le retribuzioni per festività nazionali e ogni altro credito di lavoro.
- il TFR
- l'indennità sostitutiva del preavviso.

Ci si è chiesto **da quale momento inizia a decorrere la prescrizione?** Poiché il dipendente potrebbe essere disincentivato dal far causa all'azienda finché ha un contratto di lavoro in corso di esecuzione con questa, allora il termine inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. È vero infatti che, in caso di licenziamento per ritorsione, è sempre possibile impugnare il provvedimento e farlo dichiarare illegittimo, ma oggi, con il *Job Act*, la regola per il licenziamento illegittimo è quella del semplice risarcimento del danno e non della reintegra. Con la conseguenza che il dipendente è comunque limitato nel proprio diritto.

In sintesi, se ti accorgi che ci sono degli errori nel cedolino perché ad esempio non sono state corrisposte delle voci della retribuzione o non ti è stato pagato lo straordinario, hai cinque anni di tempo per contestarlo, a partire da quando sei stato licenziato o ti sei dimesso (anche se ciò dovesse avvenire dopo molti anni).

Se il tuo credito attiene alla **qualifica superiore** (che può essere rivendicato quando è stato riconosciuto un livello retributivo inferiore a quello spettante sulla

base delle mansioni effettivamente svolte), esso si estingue non in quei anni ma in **10 anni**. Anche in questo caso vale la regola sulla decorrenza, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Se il tuo credito riguarda il diritto a un **risarcimento del danno** la prescrizione è di 10 anni e quindi puoi chiedere queste differenze per un arco di tempo doppio rispetto a quello dello stipendio. Ciò vale per il risarcimento di ogni danno patito dal lavoratore per un'inadempienza del datore di lavoro come, per esempio:

- in caso di licenziamento illegittimo;
- per mancata fruizione di ferie o del riposo settimanale;
- lesione all'integrità psico-fisica del lavoratore.

Se l'errore riguarda le prestazioni dovute dagli enti previdenziali per **malattia** o **maternità** hai solo **1 anno** di tempo per la contestazione. Dopo si forma la prescrizione.

Gli **assegni familiari** infine si prescrivono in **5 anni**.

Note

Autore immagine gratisography.com